

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 499-D

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, il 22 luglio 1992, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 86, 445, 529, 534, 620, 806, 841, 851, 854, 898 e 1055)

d'iniziativa dei deputati VIOLANTE, ANGIUS, BARBERA, BARGONE, CESETTI, COLAIANNI, CORRENTI, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, IMPOSIMATO, LETTIERI, RECCHIA, RINALDI Alfonsina, RODOTÀ, SENESE, TORTORELLA e VIGNERI (86); FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, COLUCCI Gaetano, CONTI, GASPARRI, LA RUSSA Ignazio, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA e VALENSISE (445); PAPPALARDO (529); BATTISTUZZI, ALTISSIMO, BIONDI, COSTA Raffaele, PATUELLI e ZANONE (534); CASTAGNETTI Pierluigi, DE MITA, MATTARELLA, FRACANZANI, GITTI, VISCARDI, FRONZA CREPAZ, AZZOLINI, BIASUTTI, CIAFFI, MAZZUCONI, ROJCH, NUCCI MAURO, COSTA Silvia, CASILLI, AGRUSTI, GRILLO Luigi, BORRI, SANZA, LUCCHESI, DIANA, FERRARI Wilmo, BACCARINI, SARETTA, SILVESTRI, CORSI, PINZA, ALAIMO, RIVERA, SERRA Giuseppe, MENSORIO, TABACCI, MENSURATI, NICOTRA, MATULLI, TORCHIO, BIOCCHI, DI MAURO e LUSETTI (620); GALASSO Alfredo, PALERMO, NOVELLI, BERTEZZOLO, DALLA CHIESA Fernando, FAVA, GAMBALE, ROZZA GIUNTELLA, NUCCIO, ORLANDO, PISCITELLO e POLLICHINO (806); TASSI (841); PAISSAN, RUTELLI, GIULIARI, DE BENETTI, MATTIOLI, LECCESE, PECORARO SCANIO, CRIPPA, BOATO, PRATESI, BETTIN e SCALIA (851); BINETTI, LIA e FRASSON (854); BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, BALOCCHI Maurizio, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI,

CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, GRASSI Alda, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, MAGRI Antonio, MANCINI Gianmarco, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, ROSSI Luigi, ROSSI Maria Cristina, ROSSI Oreste, SARTORI, TERZI e VISENTIN (898); MASTRANTUONO, LABRIOLA, LA GANGA, LUCARELLI e ROMANO (1055)

(V. Stampato n. 499)

modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 18 febbraio 1993

(V. Stampato Camera n. 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-B)

nuovamente modificato, sempre in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 13 maggio 1993

(V. Stampato n. 499-B)

nuovamente modificato, sempre in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 16 giugno 1993

(V. Stampato Camera n. 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-D)

ulteriormente modificato, sempre in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 7 luglio 1993

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 luglio 1993

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per poter sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestro o violazione di corrispondenza.

L'autorità giudiziaria quando procede nei confronti di un membro del Parlamento ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALEULTERIORMENTE MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 68. - *Identico.*

Identico.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, **in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.**

Soppresso».